

Azienda Sanitaria Locale Roma G
Presidio Ospedaliero Tivoli
ca Dr
Via Parrozzani,3
00019 Tivoli (RM)

Oggetto: Accesso a certificazione medica

L'ASL Roma G ha rappresentato a questa Commissione che un avvocato - qualificandosi difensore di uno straniero, assunto come domestico alle dipendenze di un cittadino italiano - aveva chiesto l'acquisizione di certificazione medica attestante il ricovero ospedaliero del datore di lavoro (a partire da una certa data) con indicazione della condizione patologica, al fine di comprovare l'impedimento di quest'ultimo a presentarsi in Prefettura per il perfezionamento della pratica di regolarizzazione avviata dal lavoratore straniero.

Rileva la Commissione che in base al combinato disposto degli artt 24 co 7 legge n 241/1990 e 60 d.lgs. n 196/2003 quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale - come nella specie ove si tratta di certificati di ricovero ospedaliero e quindi inerenti alla salute del paziente - il trattamento stesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (Cons. Stato Sez. V, 28-09-2010, n. 7166). Più in particolare, poi, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il bilanciamento cui la norma fa riferimento deve avvenire verificando non in astratto, ma in concreto se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l'accesso è di rango almeno pari a quello alla riservatezza (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440).

Nel caso di specie, pare indubbio che il lavoratore straniero - che ha specificamente motivato la richiesta di accesso alla certificazione di ricovero del proprio datore di lavoro al fine di giustificare la mancata comparizione di quest'ultimo presso gli uffici competenti al perfezionamento della procedura di regolarizzazione - agisca a tutela di diritti, come quello al lavoro ed alla difesa delle proprie ragioni, ai quali può essere riconosciuto rango almeno pari a quello relativo alla riservatezza dei dati concernenti lo stato di salute del contro interessato.

Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere garantito il diritto di accesso alla documentazione richiesta.

Al Comune di Lanusei

c.a.

e-mail:@gmail.com

OGGETTO: Accesso pratiche edilizie.

Il Comune istante, a seguito dell'incremento delle istanze di accesso alle pratiche edilizie da parte di cittadini che si ritengono pregiudicati nei propri interessi dai permessi edilizi, ha formulato a questa Commissione una serie di quesiti, inerenti ai presupposti e limiti del diritto di accesso, onde verificare la correttezza della procedura seguita. In particolare, l'amministrazione ha chiesto di conoscere:

- 1) se i titolari della concessioni e i progettisti siano qualificabili come controinteressati;
- 2) se tutti gli elaborati progettuali allegati alla pratica siano accessibili;
- 3) quali potrebbero essere i motivi di opposizioni all'accesso;
- 4) se sia sufficiente, ai fini dell'accesso, una presunta lesione degli interessi;
- 5) se un numero troppo ampio di richieste di accesso si configuri quale controllo generalizzato dell'operato della p.a.

Quanto al primo quesito, relativo alla qualifica dei controinteressati, posto che in linea generale la qualità di controinteressato va individuata con riferimento alla titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima l'accesso, senza dubbio sussiste un interesse contrario all'accesso in capo ai titolari della concessione edilizia ed anche in capo ai progettisti, in considerazione del pregiudizio derivante, ai primi, per la loro proprietà (in termini di amenità, visuale, privacy, ecc.) ed al secondo in relazione all'interesse a che non venga divulgata senza autorizzazione la documentazione oggetto di prestazione professionale, anche ai fini della tutela apprestata dall'ordinamento al diritto di autore.

Circa il secondo quesito, si rileva che tutti gli elaborati progettuali allegati alla pratica possono essere rilasciati in copia, sia perché rientrano nell'ampissima formulazione data dalla legge n 241/1990 (art 22 co 1 lett. d) - comprendente ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, detenuta da una Pubblica Amministrazione e relativa ad attività di pubblico interesse - sia perché, anche se opera di ingegno, si deve escludere che il diritto d'autore ne impedisca l'accesso ove siano strumentali alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (arg. ex Cons. Stato, Sez. V, 10.1.2005 n. 34).

I restanti quesiti possono essere trattati congiuntamente, presupponendo a monte la definizione dei distinti regimi giuridici dell'accesso. Come è noto, infatti, il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente ex art 10 co 1 TUEL non è condizionato, diversamente a quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato, alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Di conseguenza, quanto al terzo quesito - a prescindere dalle singole motivazioni dei controinteressati, la cui valutazione deve essere rimessa caso per caso alla discrezionalità della p.a. - a nulla può valere l'opposizione manifestata dal

controinteressato, dal momento che nel caso di specie non si applica l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, la cui applicazione anche all'ambito delle autonomie locali finirebbe per operare un'indebita compressione dei più ampi diritti riconosciuti dalla disciplina speciale in favore dei cittadini residenti (cfr altresì plenum 16.9.2008). Nel caso in cui l'istanza provenisse da cittadino non residente, con conseguente applicazione della disciplina ex lege n 214/1990 - fermo restando l'obbligo di valutare di volta in volta i motivi di opposizione - prevarrà comunque il diritto di accesso rispetto alla riservatezza, qualora il diritto di accesso è esercitato per la cura o la difesa di un interesse giuridico, fermi restando i limiti previsti dall'art 24 co. 7 della legge n 241/1990.

Circa il quarto quesito, relativo alla sufficienza della presunta lesione degli interessi invocati dall'accedente, si osserva che: se l'istanza di accesso è stata avanzata da cittadino non residente (ex lege n 241/1990), il richiedente deve addurre la sussistenza della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*, senza che la pa possa verificare l'effettiva lesione di tali interessi giuridici posti a fondamento dell'accesso. Diversamente, nel caso di accesso del cittadino residente ex art 10 TUEL, non si fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, con la conseguenza che la pa non potrà utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante (di cui, peraltro, nel caso di specie non v'è dubbio sussistere, in quanto si tratta di istanti risiedere nelle zone confinanti).

Infine, circa il quinto quesito, se l'accesso del cittadino residente ex art 10 TUEL non pone le problematiche esposte trattandosi di azione popolare, tuttavia è ben possibile che l'accesso dal cittadino non residente assuma la finalità di porre in essere un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione comunale, e ciò nei casi in cui la richiesta non sia indirizzata a specifici documenti o riguardi periodi di tempo non ragionevolmente delimitati, ma non nell'ipotesi in cui le pur reiterate richieste, riguardanti una stessa materia o settore di attività amministrativa individuino specifici documenti accedenti ad altrettanto specificate pratiche o fascicoli amministrativi.

Sig.
Via
00148 ROMA

Oggetto: Richiesta parere in ordine al diritto di accesso alla documentazione reddituale della consorte presso l'Agenzia delle Entrate.

L'istante, al fine di dimostrare le fonti di reddito della moglie nell'ambito della procedura giudiziale di divorzio, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di prendere visione del contratto di locazione stipulato dal coniuge. Poiché l'Agenzia è rimasta silente, ha chiesto parere a questa Commissione circa la fondatezza della propria pretesa.

Ritiene questa Commissione che sussistono tutti gli elementi (interesse diretto attuale e concreto e necessità di tutela giudiziaria della propria posizione giuridica) per poter accedere ai documenti richiesti all'Agenzia delle Entrate, non solo sotto forma di visione ma anche di estrazione di copia.

Del resto, costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo la quale il diritto di accesso ai documenti amministrativi è prevalente rispetto alla tutela della privacy del terzo, quando sussista l'esigenza dell'accedente di curare e difendere i propri interessi giuridici, come del resto prevede l'art. 24, comma 7, l.n. 241/1990.

Tuttavia, l'amministrazione investita della richiesta di accesso- trattandosi di documenti concernenti una terza persona contro interessata - dovrà avere cura di notificare tale istanza a quest'ultima, avvertendola che un'eventuale sua opposizione dovrà recedere a fronte del diritto dell'istante.

Sig.
.....@libero.it

Oggetto: Accesso: oneri per il rilascio dei documenti amministrativi richiesti.

Con e-mail del 25 aprile scorso il Sig. ha chiesto di conoscere quali oneri debba sostenere per avere copie anche non conformi di un verbale della polizia stradale relativo ad un incidente stradale.

Al riguardo si fa presente che, ai sensi degli artt. 25 della legge n. 241/1990 e 7, comma 6, del dPR n. 184/2006, il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione del documento richiesto, salvo il pagamento del bollo e degli eventuali diritti di segreteria nel caso di rilascio di copia autentica.

Difensore Civico della Regione
Liguria
Viale delle Brigate Partigiane, 2
16129 GENOVA

Oggetto: Difensore Civico della Regione Liguria: competenze.

Con nota del 18 aprile 2011 n. PG/2011/54626 codesto Difensore Civico ha fatto presente:

- che un cittadino di Orero (Genova) ha presentato una richiesta di accesso a documenti amministrativi del proprio Comune;
- che sulla richiesta si è formato il silenzio rifiuto;
- che, non essendo stato istituito il difensore civico comunale, il cittadino ha presentato ricorso al difensore civico provinciale;
- che quest'ultimo ha peraltro declinato la propria competenza in favore del difensore civico regionale, atteso un accordo in tal senso intervenuto nel 2006 tra la Regione Liguria e il Comune di Orero;
- che, non condividendo tale declinatoria, in quanto essa derogherebbe all'ordine legale delle competenze stabilito in via generale dal legislatore nazionale, codesto Difensore Civico ha restituito gli atti al difensore civico provinciale.

Sulla questione di competenza viene comunque chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il suindicato accordo tra Regione Liguria e Comune di Orero è intervenuto nel 2006 in attuazione dell'art. 5, comma 6, della legge regionale Liguria 5 agosto 1986 n. 17. Tale articolo, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 14 marzo 2000 n. 14, dispone: "*Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, l'attività del Difensore Civico*" (regionale) "*potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti*"; ed al successivo comma 7 dispone: "*E' di competenza del Difensore civico*" (regionale) "*l'intervento sull'attività degli uffici:...e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti difensori civici*". Tra le competenze attribuite al Difensore Civico Regionale non figura quella di decidere ricorsi in materia di diritto d'accesso.

Il citato accordo del 2006, all'art. 1, prevede che le funzioni del Difensore Civico "*sono quelle disciplinate dall'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1986 n. 17, modificato dalla legge regionale 14 marzo 2000 n. 14*", con conseguente implicita esclusione del diritto d'accesso.

Infine la legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, all'art. 25, dispone: "*In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, commi 4, 5, 5 bis e 6, della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni*"; e quindi recepisce espressamente anche la disposizione dell'indicato comma 4 secondo cui, qualora il difensore civico competente per ambito territoriale non sia stato istituito, "*la competenza è assunta dal difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore*".

Ciò stante, in considerazione sia della non menzione della materia dell'accesso tra quelle oggetto dell'accordo del 2006 sia dell'espresso rinvio alla disciplina della

PLENUM 31 MAGGIO 2011

legge 241/1990, deve ritenersi che la competenza a decidere sul ricorso amministrativo in questione sia effettivamente del Difensore Civico Provinciale.

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura, Foreste e
Forestazione
Fondo Europeo per la Pesca
Via Enrico Molè
88100 Catanzaro

e, p.c. Orizon Group Italian s.r.l.
Zona Industriale
89060 Saline di Montebello

Oggetto: Diniego od accoglimento tardivo di domande di accesso ai documenti amministrativi.

Con l'unità nota del 2 maggio 2011 la Orizon Group Italia S.r.l. ha segnalato che varie domande d'accesso da essa presentate sarebbero state o ingiustificatamente respinte, in tutto o in parte, o del pari ingiustificatamente dilazionate ad un termine tale da rendere in pratica inutile il chiesto accesso.

Attesa la gravità di quanto segnalato dalla Società si prega di comunicare le eventuali osservazioni di codesto Ufficio, in tempo utile per la prossima convocazione di questa Commissione, stabilita per il 23 giugno 2011, nel frattempo, l'espressione del richiesto parere resta sospesa.

Cons.
.....@libero.it
c/o Comune di Trebaseleghe
Piazza Principe di Piemonte, 12
35010 TREBASELEGHE

Oggetto: Consigliere comunale: accesso a pareri legali: divieto - limiti.

Con e-mail del 29 aprile 2011 la Sig.ra, consigliere comunale di minoranza del Comune di Trebaseleghe, ha comunicato a questa Commissione:

- di aver chiesto l'accesso al parere legale rilasciato al progettista del piano comunale degli interventi per la regolamentazione del biogas, parere che in consiglio comunale il sindaco aveva letto solo parzialmente;

- di averne ricevuto un rifiuto dal responsabile del settore, su conforme avviso del progettista, sia perché il consigliere comunale di minoranza non sarebbe legittimato ad accedere ad un parere legale rilasciato al sindaco sia perché *“in caso contrario verrebbe violato il segreto professionale del legale e la stessa privacy dell'organo decidente che deve restare libero nell'acquisizione dei pareri che ritiene necessari per la formazione di una propria corretta volontà”*. A sostegno di tale assunto l'Amministrazione ricorda che è indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. V, 2 aprile 2001 n. 1893) e di questa Commissione che i pareri legali sono accessibili solo se versati in atti di un giudizio o citati a sostegno dei provvedimenti adottati dal soggetto che li ha richiesti: condizioni che non ricorrerebbero nel caso in esame.

Al riguardo la Commissione osserva quando segue:

In primo luogo va ricordato che tutti consiglieri comunali hanno gli stessi poteri di accesso ai documenti amministrativi ed alle notizie in possesso degli uffici comunali e devono fruire di un'identica collaborazione da parte di tali uffici. Pertanto è palesemente illegittimo discriminare i consiglieri comunali a seconda che siano di maggioranza o di minoranza.

In secondo luogo la citata giurisprudenza è inconferente, dal momento che nel caso in esame, in concreto, non si ravvisa alcun segreto professionale da tutelare. Infatti, il progettista non può invocare alcun segreto professionale, dal momento che ha spontaneamente trasmesso al Comune il parere legale in questione, mettendolo così a piena e insindacabile disposizione dei competenti uffici del Comune e – di conseguenza – a disposizione di tutti indistintamente i consiglieri comunali eventualmente interessati. E l'Amministrazione comunale dal canto suo non può ignorare che in consiglio comunale il sindaco ha letto – sia pure parzialmente - il testo dell'indicato parere legale, facendone così un documento progettuale e riconoscendo in tal modo il carattere non segreto di tale documento. D'altronde una volta che il sindaco aveva ritenuto necessario sottoporre- sia pure parzialmente - alla valutazione del consiglio comunale il parere in questione quest'ultimo doveva ritenersi accessibile nella sua totalità da qualsiasi consigliere comunale, dal momento che un parere legale va valutato nella sua totalità e non sulla sola base di una sua parte che, isolatamente considerata, potrebbe non rispecchiare con esattezza il pensiero dell'esperto che il parere ha rilasciato.

Si esprime pertanto il parere che la domanda d'accesso del consigliere debba essere accolta.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Direzione casa circondariale di Enna

Fatto

Il signor, detenuto nella casa circondariale di Enna, chiedeva alla Direzione della predetta casa circondariale il rilascio di copia del D.M. n. 1148 dell'8.2.2010 concernente le tabelle vittuarie per detenuti, presentando domanda modello 393.

In data 2.2.2011, l'Amministrazione comunicava di non essere in possesso di tale decreto.

In data 3.2.2011, il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 15.3.2011, invitava l'Amministrazione ad inviare copia dell'istanza di accesso, corredata dalla prova dell'avvenuta ricezione.

L'Amministrazione, con nota del 6.5.2011, inviava copia delle "domandine" presentate dal detenuto (rispettivamente del 15.12.2010 e del 3.1.2011), unitamente all'annotazione della decisione adottata dall'Amministrazione (non già di rigetto, né espresso, né tacito, quanto di presa d'atto dell'indisponibilità da parte dell'Amministrazione del documento richiesto).

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini appresso indicati.

Innanzitutto giova premettere che, in mancanza di una determinazione formalmente comunicata all'accedente sulla sua istanza di accesso, si deve ritenere che sull'istanza di accesso del ricorrente del 15.12.2010 si sia formato un silenzio-rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione, anziché limitarsi a prendere atto della indisponibilità del documento richiesto, trattandosi di un atto amministrativo adottato con decreto ministeriale, avrebbe dovuto trasmettere al Ministero della Giustizia l'istanza di accesso affinché si pronunciasse su di essa, quale Amministrazione detentrica del documento richiesto, ex art. 6, comma 2 del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso al Ministero della Giustizia.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria

Fatto

Il signor, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Enna, in data 14.3.2011, rivolgeva all'Ufficio di sorveglianza di Cosenza, all'Ufficio di sorveglianza di Caltanissetta, alla Direzione della casa circondariale di Rossano Calabro, alla Direzione della casa circondariale di Caltanissetta ed alla Direzione della Casa circondariale di Enna, istanza di accesso alla tabella ministeriale denominata "vitto in bianco" e, in caso di inesistenza della predetta tabella, di attestazione dell'inesistenza della stessa; alle circolari e tabelle relative all'alimentazione dei vegetariani; ai menu somministrati al ricorrente nel carcere di Caltanissetta nei periodi 15.6.2010-19.6.2010, 16.8.2010-18.8.2010, 20.9.2010-30.11.2010, nel carcere di Rossano Calabro nei periodi trascorsi tra il 29.12.2009 ed il 9.3.2011, e nel carcere di Enna nei periodi 20.11.2010-17.12.2010, 13.1.2011-24.2.201, nonché dal 9.3.2011.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 5.5.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, in vista della presentazione alla Corte europea per i diritti dell'uomo.

In data 23.5.2011, la Direzione della casa circondariale di Caltanissetta inviava una memoria nella quale rappresentava di aver consentito l'accesso alla tabelle vittuarie in uso presso di essa, in data 13.10.2010, e, in pari data, anche l'accesso ai menu ministeriali, con la precisazione che non esiste una tabella ministeriale relativa al menu detenuti ammalati, essendo la dieta dei detenuti affetti da particolari patologie stabilita di volta in volta in relazione alle esigenze sanitarie del caso.

Diritto

Il ricorso è parzialmente inammissibile ed in parte fondato.

Il ricorso è inammissibile nella parte in cui si censura il diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso al c.d. "vitto in bianco", trattandosi di un documento inesistente.

Come riferisce lo stesso ricorrente, sia la Direzione della c.c. di Caltanissetta, sia la Direzione della c.c. di Enna avevano giustificato tale diniego sul rilievo dell'inesistenza di una tabella ministeriale relativa ai detenuti malati.

La Commissione non può non prendere atto di tale inesistenza, reiterando la declaratoria di inammissibilità del ricorso *in parte qua*, già contenuta in una propria precedente decisione citata anche dal ricorrente.

Del pari inammissibile, anche in ragione del tenore di tale decisione, appare la pretesa del ricorrente ad ottenere un'attestazione dell'inesistenza di tale documento. Tali ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere nella parte relativa alla doglianza concernente la mancata ostensione dei menu somministrati al

ricorrente dalla Direzione della casa circondariale di Caltanissetta, avendo tale Direzione documentato la soddisfazione dell'istanza di accesso *in parte qua*.

Il ricorso merita di essere accolto sia nella parte in cui lamenta la mancata ostensione dei menu somministrati dalla Direzione della c.c. di Enna e dalla Direzione della c.c. di Rossano Calabro, sia nella parte in cui si lamenta che non è stato consentito l'accesso alle circolari e tabelle relative all'alimentazione dei vegetariani, a condizione che si tratti di atti e documenti effettivamente esistenti.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso *in parte qua*; lo dichiara in parte improcedibile per cessata materia del contendere e lo accoglie nel resto invitando l'Amministrazione al riesame dell'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta"-
Compagnia di Novara- Nucleo Operativo e Radiomobile

Fatto

Il signor, Carabinieri in servizio presso l'Aliquota Radiomobile CC di Novara, in data 1.4.2011, chiedeva di poter accedere alla documentazione caratteristica formata per il periodo compreso tra il 4.2.2010 ed il 15.12.2010, in vista dell'avanzamento, dal Comandante della locale Aliquota Radiomobile e dal Comandante del Nucleo operativo e Radiomobile da cui la prima dipende.

Tale richiesta era giustificata dal ricorrente in considerazione della necessità di acquisire la documentazione richiesta al fine di proporre ricorso al TAR Piemonte.

Formatosi il silenzio-rigetto, il signor, in data 18.5.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 24.5.2011, l'Amministrazione comunicava la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

La Commissione deve prendere atto della cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, manifestato la propria disponibilità a consentire l'accesso ai documenti richiesti.

Ne consegue l'improcedibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L' ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Pesaro

Fatto

Il signor, in qualità di controinteressato in relazione ad una richiesta di accesso alla documentazione relativa alla pratica edilizia intestata al ricorrente, istanza rivolta al Comune di Pesaro dal signor Ferro, in data 5.5.2011, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Pesaro aveva accolto l'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. In data 16.5.2011 il Comune di Pesaro inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni dell'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione dell'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla legittimità delle determinazioni di rigetto ovvero di differimento adottate dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, essendo competente il difensore civico.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)

Fatto

La signora, essendo stata vittima di un episodio di malasanità, a seguito del quale aveva riportato un'inabilità ed un'inabilità permanente al lavoro del 100%, segnalava all'ISVAP, irregolarità nella gestione del sinistro da parte della & company s.p.a.(società cui il Lloyd's of London aveva assegnato la gestione del sinistro), non essendole stata ancora corrisposta la somma offertale dal liquidatore, e dalla stessa accettata, in data 28.7.2009, a titolo di acconto.

Successivamente, in data 31.3.2011, la signora, chiedeva di poter accedere al provvedimento adottato dall'ISVAP all'esito del procedimento introdotto con la segnalazione in parola.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora, in data 10.5.2011 adiva la Commissione per ottenere, all'esito del riesame del caso e della valutazione della illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, l'adozione delle conseguenti determinazioni.

L'ISVAP, in data 24.5.2011, inviava una memoria nella quale rammentava che analogo ricorso era stato proposto dalla signora avverso il rigetto dell'istanza di accesso al provvedimento adottato all'esito dell'istruttoria del fascicolo reclamo ISVAP (09-180888-00/D) concernente la società di assicurazioni Lloyd's.

Tale ricorso era stato rigettato, all'esito dell'adunanza del 17 giugno 2010, sul rilievo dell'inclusione della documentazione richiesta tra i documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 209/05 (c.d. " Codice delle assicurazioni").

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente ha reiterato, senza addurre nuovi elementi di fatto e di diritto, la stessa istanza di accesso già rigettata dall'Amministrazione con una determinazione ritenuta legittima dalla Commissione.

Con il presente ricorso la ricorrente non fa altro che riproporre la stessa doglianza già disattesa dalla Commissione con la decisione citata nella memoria dell'Amministrazione.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Agrigento

Fatto

Il signor, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, essendo stato trasferito d'ufficio dalla Questura di Agrigento alla Questura di Enna, con decorrenza 18.8.2010, chiedeva di poter accedere agli atti endoprocedimentali.

Avuto accesso al fascicolo relativo al procedimento sfociato nel predetto trasferimento d'ufficio il signor Calogero - avvedutosi della mancanza della relazione di servizio redatta dai componenti la Sezione di polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Porto Empedocle, che avrebbe largamente contribuito all'adozione del provvedimento finale-rinnovava la richiesta di accesso alla predetta relazione.

L'Amministrazione, con nota datata 18 novembre 2010, notificata al ricorrente il 20.12.2010, rigettava l'istanza di accesso alla relazione di servizio in questione, trattandosi di documento coperto da segreto istruttorio.

Il signor, con ricorso del 5.1.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla relazione di servizio posta a fondamento del trasferimento d'ufficio emesso nei suoi confronti, al fine di tutelare i suoi diritti.

La Commissione- ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di acquisire le due istanze di accesso menzionate nel ricorso (essendo evidente la rilevanza della data della loro presentazione al fine di consentire la verifica della tempestività del ricorso) e di accertare se, a seguito della redazione della relazione di servizio in questione, fosse stato iniziato un procedimento penale e, in caso positivo, quale sia lo stato del procedimento, al fine di valutare la fondatezza della ragione del rigetto dell'istanza di accesso, consistente nel fatto che il documento richiesto sarebbe coperto dal segreto istruttorio (*rectius*: delle indagini preliminari)-, all'esito dell'adunanza del 1 febbraio 2011, invitava il ricorrente ad inviare copia delle istanze di accesso, e l'Amministrazione a comunicare le informazioni richieste in ordine alla pendenza di un eventuale procedimento penale, a seguito della redazione della relazione di servizio in questione.

All'esito dell'adunanza del 6.4.2011, la Commissione, avendo preso atto del fatto che le richieste istruttorie contenute nella decisione interlocutoria del 1 febbraio 2011 erano state soddisfatte solo parzialmente, non avendo il ricorrente prodotto la seconda istanza di accesso, invitava lo stesso a produrre tale istanza, salva l'interruzione dei termini nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

Il ricorrente, con nota del 30.4.2011, inviava copia della seconda istanza di accesso, datata 12.4.2010, copia della nota del 14.4.2010 della Questura di Bergamo, con cui era stata rigettata tale istanza, copia della successiva istanza di accesso dell'8.11.2010, nonché copia della determinazione impugnata.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, essendo ormai divenuta inoppugnabile la determinazione con cui l'Amministrazione, in data 14.4.2010, aveva rigettato l'istanza di accesso del 12.4.2010.

Su tale istanza si era formato il silenzio-rigetto, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, ben prima dell'8.11.2010, data di proposizione dell'istanza di accesso il cui rigetto esplicito da parte dell'Amministrazione costituisce l'oggetto specifico del presente ricorso.

Né si può sostenere che l'ultima istanza di accesso dell'8.11.2010 contiene ulteriori elementi di fatto o di diritto rispetto a quelli posti a fondamento dell'istanza del 14.4.2010.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione Provinciale del lavoro di L'Aquila

Fatto

La signora, in data 11.9.2010, si rivolgeva alla Direzione Provinciale di L'Aquila, chiedendo che fosse accertata e sanzionata l'illecita somministrazione di manodopera perpetrata ai suoi danni dalla s.r.l. (impresa di pulizie) da cui sarebbe stata assunta solo al fine di svolgere mansioni lavorative alle dipendenze di un altro datore di lavoro.

La Direzione provinciale del Lavoro, a seguito di istanza di accesso agli atti, in data 25.11.2000, rispondeva che le istanze di intervento sono evase secondo un ordine di programmazione cronologico in relazione al carico di lavoro gravante su ciascun Ispettore, preannunciando che l'esito del procedimento sarebbe stato comunicato all'accedente non appena conclusi i necessari accertamenti.

In data 17.12.2010 la signora sollecitava l'evasione della precedente istanza di accesso.

L'Amministrazione, con nota del 29.12.2010, comunicava che l'intervento sarebbe stato presumibilmente istruito nel mese di febbraio 2011.

In data 21.3.2011, la signora Montecorvino inoltrava nuovamente un'istanza di accesso agli atti.

Decorsi inutilmente trenta giorni, la signora, in data 16.5.2011, adiva la Commissione per l'accesso, chiedendo di riesaminare il caso e, previa valutazione della legittimità del diniego tacitamente opposto dall'Amministrazione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, di assumere le conseguenti determinazioni.

In data 24.5.2011, l'Amministrazione comunicava che gli accertamenti richiesti erano stati iniziati in data 30.3.2011 e che, essendo le indagini ancora in corso non era possibile accogliere l'istanza di accesso della ricorrente.

Diritto

La Commissione non ritiene di essere in grado di decidere allo stato degli atti, avendo necessità di acquisire notizie dall'Amministrazione in ordine alla circostanza se i funzionari ispettivi abbiano già acquisito ovvero formato documenti amministrativi nel procedimento attivato dalla ricorrente.

Nelle more dell'espletamento di siffatto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni richieste, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'incumbente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione: Ministero per gli affari esteri

Fatto

La signora, a mezzo del proprio procuratore, essendo stata informata dall'Amministrazione dell'invio al Tribunale di Ravenna, della sentenza di riconoscimento della filiazione naturale emessa nei suoi confronti dall'Alta Corte di Asmara, in data 2.4.2011, chiedeva di poter accedere a tutta la documentazione inviata al Tribunale di Ravenna relativa al predetto riconoscimento giudiziale, in vista dell'instaurando giudizio per rendere efficace in Italia la sentenza in questione.

In data 18.5.2011, la signora, a mezzo del proprio procuratore, adiva la Commissione perché fosse riesaminata la legittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla predetta istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e perché fossero assunte le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Sussiste indubbiamente l'interesse della ricorrente ad accedere alla documentazione trasmessa dall'Amministrazione al Tribunale di Ravenna, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, al fine di esercitare il suo diritto di difesa nell'instaurando giudizio per conferire efficacia in Italia della sentenza di riconoscimento della filiazione naturale emessa nei confronti della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per gli affari esteri

Fatto

Il signor, in data 30.3.2011, rivolgeva al Consolato Generale d'Italia di Canton una formale richiesta di accesso dei seguenti documenti facenti parte del fascicolo personale della signora (che aveva prestato servizio alle dipendenze del predetto Consolato): rimborso della polizza sanitaria, attribuzione di quota aggiunta di famiglia, richiesta di detrazioni fiscali, rendicontazione delle spese di viaggio, richiesta di provvidenze scolastiche per il figlio a carico, dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei familiari a carico. A sostegno dell'istanza di accesso faceva valere il suo interesse ad acquisire copia della documentazione richiesta al fine di utilizzarla nel giudizio di separazione pendente tra l'accedente e la signora

L'Amministrazione, in data 26.4.2011, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso alla documentazione richiesta, in considerazione della motivata opposizione all'accesso della signora, ritenuta giustificata dall'esigenza di tutela del suo diritto alla riservatezza.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'esigenza di tutela della riservatezza della signora è cedevole rispetto all'interesse del ricorrente ad acquisire i documenti richiesti dal ricorrente in vista della loro utilizzazione nel giudizio di separazione pendente tra lo stesso e la signora, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Si deve inoltre considerare che si tratta di documenti che non pertengono esclusivamente alla sfera giuridico-patrimoniale della signora, riguardando la vita familiare dei coniugi nel periodo della loro convivenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per gli affari esteri

Fatto

Il signor, in data 1.4.2011, rivolgeva al Consolato Generale d'Italia di Canton una formale richiesta di accesso alle fatture consegnate al predetto Consolato dall'accedente e/o dalla di lui coniuge,, per il rimborso delle tasse relative ai beni acquistati dalla coppia durante la loro permanenza in Canton, nonché agli atti o dichiarazioni sostitutive relativi alle modalità ed alle procedure di restituzione della restituzione delle fatture e relativi rimborsi effettuati alla signora, anche se riferiti a fatture intestate all'accedente. A sostegno dell'istanza di accesso faceva valere il suo interesse ad acquisire copia della documentazione richiesta al fine di utilizzarla nel giudizio di separazione pendente tra l'accedente e la signora

L'Amministrazione, in data 26.4.2011, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso alla documentazione richiesta, trattandosi di documenti restituiti alla signora, non sussistendo alcun obbligo gravante sull'Ufficio di trattenerne copia, e di aver comunque appreso, informalmente, dalle competenti autorità cinesi, che le stesse avrebbero già distrutto le fatture relative al periodo indicato dall'accedente.

Il signor, in data 2.5.2011, adiva la Commissione al fine di ottenere il riesame della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e l'adozione delle conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso è infondato.

I documenti richiesti non risultano esser detenuti né dal Consolato generale d'Italia a Canton, né da autorità cinesi, per esser stati restituiti alla signora

L'interesse del ricorrente ad acquisire tali documenti ben potrà esser soddisfatto attraverso opportune iniziative processuali, ma non è tutelabile mediante l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Amministrazione: Ministero dell'interno

Fatto

L'Ispettore capo della Polizia di Stato, in data 14.3.2011, avendo avuto notizia che personale in servizio presso la Questura di Bergamo aveva chiesto di poter accedere al suo fascicolo personale, chiedeva di poter visionare i fascicoli contenenti dati dell'odierno ricorrente, che erano stati precedentemente oggetto di un provvedimento con cui ne era stata ordinata la cancellazione e lo stralcio, in quanto illegittimamente trattati, al fine di verificare la permanenza dei sigilli apposti su tali fascicoli dall'Amministrazione, manifestando la propria opposizione all'accesso da parte di altri soggetti ai fascicoli in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 4.5.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai predetti fascicoli.

L'Amministrazione, in data 25.5.2011 inviava una memoria nella quale stigmatizzava l'assoluta genericità dell'istanza di accesso, a suo dire preclusiva della possibilità di individuare i documenti richiesti e di verificare la sussistenza dell'interesse e della legittimazione attiva all'accesso in capo al ricorrente.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Commissione, pur non condividendo l'autoqualificazione del ricorrente come soggetto controinteressato, non emergendo dagli atti l'esercizio da parte di altri soggetti del diritto di accesso, ex art. 22 della legge n. 241/1990, ritiene che la sua istanza possa essere presa in considerazione in quanto preordinata alla presa di visione di documenti amministrativi, individuati con riferimento a provvedimenti amministrativi precisamente menzionati nell'istanza di accesso, e sorretta da un autonomo interesse del ricorrente.

L'interesse all'accesso e la conseguente legittimazione all'esercizio del relativo diritto non appare contestabile, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, l'obiettivo della verifica della permanenza dei sigilli apposti dall'Amministrazione sui documenti richiesti, a tutela del diritto alla riservatezza del ricorrente, costituendo un elemento atto a differenziare ed a qualificare il suo interesse a prendere visione di tali documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Elettorale Centrale di Campobasso

Fatto

Il ricorrente, in qualità di cittadino elettore, iscritto nelle liste elettorali del comune di Castropignano, in vista delle elezioni della provincia di Campobasso, ha chiesto di potere accedere alla copia delle dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere provinciale per la lista Alternativa e la copia delle sottoscrizioni presentatori della lista Alternativa; ciò al fine di verificare la regolarità della presentazione della lista su indicata.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti in considerazione della genericità dei motivi addotti a sostegno della propria istanza ed ha invitato il ricorrente a produrre il certificato di iscrizione nelle liste elettorali degli enti interessati alle prossime elezioni.

Avverso il silenzio rigetto, il Signor ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Chiarisce il ricorrente, nel presente gravame, di essere dirigente del Partito Democratico e che l'art. 11 del regolamento delle Commissioni di Garanzia del suddetto partito prevede che " gli iscritti che al termine delle procedure per la selezione delle candidature si sono candidati in liste alternative a quella del Partito Democratico, o in ogni modo non autorizzate dall'organo del PD territorialmente competente, a norma dell'art. 2, comma 9 dello Statuto sono esclusi e non più registrabili per l'anno in corso e per quello successivo nell'Anagrafe degli iscritti. Il provvedimento di cancellazione è adottato, con efficacia immediata dalla Commissione competente su segnalazione dell'organismo dirigente del territorio di cui l'iscritto è parte" (comma 2) e "l'elettore/trice candidato in liste alternative e comunque non autorizzate dal PD o aderente, all'interno di assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del PD, viene cancellato dall'albo degli elettori" (comma 9). Pertanto, gli indicati documenti, aggiunge il ricorrente, sono necessari per curare e difendere i propri interessi giuridici di elettore nonché quelli del partito al quale appartiene.

Con memoria del 24 maggio, l'amministrazione resistente, sostanzialmente, ribadisce le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Il ricorso è inammissibile per l'impossibilità di considerare i documenti richiesti quali "detenuti" dall'Amministrazione ai sensi della legge n. 241 del 1990.

La disciplina sul diritto d'accesso stabilisce che "*ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (...) d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque*

altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1 legge n. 241 del 1990).

Orbene, la documentazione della quale è stata chiesta l’ostensione e rilascio di copia attiene ad un procedimento elettorale (elezione degli organi della Provincia di Benevento 2011), la cui natura impedisce di sussumere la fattispecie nella previsione di cui al predetto art. 22 comma 1 lett. d) della L. n. 241 del 1990; pertanto, l’azione va dichiarata inammissibile, e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di uno specifico interesse – dedotto da parte ricorrente nel presente gravame - ad accedere alla documentazione per verificare la regolarità delle operazioni, poiché, la documentazione in argomento, la cui custodia soggiace a specifiche regole fissate dalla legislazione elettorale, potrebbe essere acquisita unicamente mediante gli specifici strumenti processuali che l’ordinamento appronta.

Ed infatti, con riferimento al dato sostanziale della questione, la giurisprudenza prevalente, è ferma nel ritenere che *«una volta concluso il procedimento elettorale, tutta quanta la documentazione nel complesso afferente al suddetto procedimento non costituisce oggetto del diritto di accesso (e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241), in quanto non può essere considerata “detenuta” dall’amministrazione ex art. 22 comma 1 L. n. 241 del 1990, ma soltanto affidata alla custodia delle singole amministrazioni competenti e sottratte all’accesso, non solo del pubblico ma anche delle stesse amministrazioni depositarie, perché da queste tenute a disposizione dell’autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali e che deve trovare i plichi intatti (in termini, sia pure in differente materia, C.d.S., Sez. V, 19 giugno 2006, n. 3593) »* (C.g.a. 22 ottobre 2009, n. 979; cfr. in senso conforme T.A.R. Piemonte 30 ottobre 2009, n. 2355).

Va pertanto ritenuto che in materia di documentazione concernente il procedimento elettorale, sulla stessa non è ammesso il diritto di accesso poiché difetta uno dei presupposti essenziali per l’esercizio dello stesso fissati dall’art. 22 della L. n. 241 del 1990, ossia la detenzione del documento da parte della p.a., la quale, a ben vedere, custodisce detta documentazione secondo la disciplina elettorale esclusivamente per le finalità connesse al prelievo della stessa ove strumentalmente disposto dall’autorità giurisdizionale chiamata a dirimere le controversie elettorali e che non consente una diversa ostensione e consegna di copia (TAR Sicilia – Palermo, sezione terza n. 02156/2009 reg. sen. – n. 00492/2009).

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

Il sig. ha partecipato al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, dopo, essere stato dichiarato idoneo alle prove preselettive, fisiche, alle visite mediche nonché alle prove scritte, è stato ammesso a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo e psicoattitudinali. A seguito di questi controlli è stato dichiarato "positivo" all'uso di cannabinoidi, ciò nonostante è stato ammesso con riserva alla fase successiva ed è stato, poi, dichiarato non idoneo alla prova attitudinale.

Il ricorrente, avuta notizia dell'esito positivo dei *drug test* di primo e secondo livello, si è recato presso un laboratorio privato ove ha ripetuto le medesime analisi le quali, però, hanno avuto esito negativo.

A seguito di tale vicenda, il ricorrente, ad integrazione della richiesta del 13 luglio 2010, ha chiesto di potere accedere al manuale tecnico sul quale sono espressi i dati/parametri per la validazione statistica del test DA 5, con annesso foglio delle risposte, al fine di consentire al consulente di parte di acquisire gli elementi oggettivi per valutare l'esito del test, necessari al fine della presentazione dei motivi aggiunti nel ricorso amministrativo pendente.

Avverso il presunto silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il 19 maggio, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione, con memoria del 23 maggio, ha comunicato di avere consentito l'accesso al *Manual and User's Guide – Advanced Test Battery*, prodotto dalla società SHL MTA s.r.l. *Multi Testing Associates*, con provvedimento dell'11 maggio, conosciuto dal ricorrente il 19 maggio. Precisa, ancora, l'amministrazione che fino al 23 maggio il ricorrente non si era recato presso gli uffici per acquisire la copia dei documenti.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 23 maggio 2011, di cui alle premesse di fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro – Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova

Fatto

....., dopo avere trovata accreditata sullo stipendio del mese di marzo c.a. la somma pari a Euro 476,84 netti per arretrati con la dicitura “credito differenze anni precedenti”, ha chiesto all’amministrazione resistente di potere accedere alla comunicazione effettuata dalla Direzione resistente alla Direzione Generale Risorse Umane e affari Generali – Divisione competente inerente le somme indicate e relative a:

- a. quantificazione delle somme da restituire al ricorrente e indebitamente trattenute con D.D. 19/00;
- b. indicazione delle giornate e dell’importo unitario delle giornate indebitamente trattenute con D.D. 19/00;
- c. indicazione della somma lorda comunicata, dell’aliquota fiscale e contributiva eventualmente applicata;
- d. il nominativo del responsabile del procedimento.

Specifica il ricorrente di avere appreso telefonicamente che la somma indicata è stata versata in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Brescia, la quale ha riconteggiato le diarie spettatigli quale revisore delle società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza. Afferma il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare la correttezza del calcolo effettuato ed, eventualmente, adire l’autorità giudiziaria.

Avverso il silenzio rigetto, il dott., ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L’amministrazione resistente, con memoria del 23 maggio, ha inviato il provvedimento del 20 maggio, con il quale ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici, lo stesso 20 maggio, per acquisire copia dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, preso atto della memoria del 23 maggio, dichiara cessata la materia del contendere, invitando l’amministrazione resistente a volere concedere una maggiore lasso di tempo per consentire al ricorrente di recarsi presso gli uffici.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni dei Militari del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati e della Leva – III Reparto – 8 Divisione – 5 Sezione

Fatto

Il Luogotenente ha chiesto, il 21 febbraio ed il 25 aprile, di conoscere lo stato del procedimento volto alla determinazione dell'equo indennizzo, da liquidare a seguito della diagnosi di spondiloartrosi osteofitosa con discopatie formulata dal C.M.O. dell'Ospedale militare di Padova.

Avverso il silenzio rigetto, il Luogotenente, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

L'art. 22, comma 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990, definisce il diritto di accesso, quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, intendendosi questi ultimi "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Pertanto, poiché la richiesta sullo stato del procedimento non rientra nell'ambito di applicazione della normativa citata, il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Piacenza

Fatto

..... ha chiesto alla Prefettura di Piacenza, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p. di potere accedere al fascicolo relativo alla pratica di emersione dal lavoro nero n. PC330133042 di Chiarisce il ricorrente di essere imputato in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 424 e 56-629 c.p. ossia di avere provocato un incendio e di avere tentato un'estorsione nei confronti di e che tale capo d'imputazione è stato formulato, anche, sulla base della testimonianza della controinteressata raccolta nel corso delle indagini preliminari. Nel corso di tale dichiarazione la testimone ha affermato di essere domiciliata presso il medesimo indirizzo ove la vittima dei reati su indicati ha la propria residenza, ossia via della, Piacenza; pertanto, il ricorrente attraverso i chiesti documenti intende verificare se la controinteressata ha convissuto con il e approntare, così, la propria difesa nel procedimento penale in corso.

L'amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente che la pratica di emersione dal lavoro sommerso è stata rigettata ed ha comunicato che fornirà copia dei chiesti documenti solo a seguito di una richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Afferma, ancora, il ricorrente che la controinteressata è irreperibile essendo sconosciuta all'anagrafe di Piacenza e di non avere notificato il presente gravame alla medesima atteso che, coincidendo l'ultimo domicilio della con il luogo di residenza della vittima dei reati, tale notifica avrebbe potuto compromettere il segreto delle indagini difensive. Aggiunge, poi, il ricorrente che, a fini difensivi, è indispensabile conoscere le ragioni del rigetto della richiesta di emersione e se la controinteressata possa essere espulsa dal territorio nazionale con conseguenti ricadute processuali. Comunica, infine, il ricorrente di non essersi potuto avvalere dei rimedi di cui agli artt. 367 e 368 c.p.p. previsti dall'art. 391 *quater*, comma 3 c.p.p., ossia la richiesta al Pubblico Ministero di ottenere il sequestro dei documenti richiesti e non rilasciati atteso che la fase delle indagini preliminari si è già conclusa essendo stato l'imputato convocato innanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare.

Avverso il provvedimento di rigetto, il legale rappresentate di, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 18 maggio, dopo avere fornito dei chiarimenti alla vicenda in esame ha, sostanzialmente, ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo si ricorda che l'istituto delle investigazioni difensive nell'ambito del processo penale è stato introdotto dalla legge n. 397/00 al fine di consentire anche agli interessati, per il tramite dei propri difensori, di svolgere le attività utili ad individuare ed acquisire elementi di prova a proprio favore (art. 327 *bis* c.p.p.). In tal modo il legislatore ha inteso dare attuazione al principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., in particolare per quanto attiene alla "parità delle armi" tra Pubblico Ministero e difensore nella formazione della prova. L'attività di investigazione difensiva si inserisce infatti nella fase delle indagini preliminari, che è finalizzata ad acquisire elementi rilevanti di prova per il processo e si conclude con la formazione di un fascicolo del difensore che questi può presentare al Giudice Penale e che dovrà essere valutato in uno con il fascicolo del Pubblico Ministero.

Un recente orientamento della giurisprudenza ha stabilito che "l'art. 391 *quater*, dedicato alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione, al comma 3 stabilisce che in caso di rifiuto può essere chiesto il sequestro dei documenti al Pubblico Ministero. Tale disposizione non rimanda affatto alle norme processuali di cui all'art. 25, legge 7 agosto 1990, n. 241. Ciò significa che il legislatore ha inteso tenere distinte le procedure di acquisizione di documenti dalla pubblica amministrazione effettuate da un lato, nell'ambito di investigazioni difensive volte ad individuare elementi di prova per un processo penale, eventuale o già in corso; dall'altro, nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, che è generalmente riconosciuto a chi sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta (art. 22, comma 1, lett. a), l. n. 241/90) ed è finalizzato non ad individuare elementi di prova per un processo penale, ma ad attuare la trasparenza e a verificare l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione. Si tratta di due sistemi giuridici diversi, con finalità diverse e che trovano ciascuno, nell'ambito della propria disciplina, compiuta e precisa regolamentazione, tra le quali il legislatore non ha previsto collegamenti od interferenze. Sugli atti del processo penale è infatti competente il Giudice Penale, mentre il T.A.R. può prendere cognizione dei provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione a conclusione di uno specifico procedimento amministrativo che, in questo caso, non esiste. La risposta dell'Amministrazione ad una richiesta di documenti nell'ambito di un processo penale (sia pure nella fase delle indagini preliminari), formulata dal Pubblico Ministero, dalla Polizia Giudiziaria o, dopo la legge n. 397/00, anche dal difensore incaricato di investigazioni difensive non costituisce certo attività volta al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse che possa essere qualificata in termini provvedimenti, ma è attività materiale nel cui ambito l'ente pubblico non esplica poteri autoritativi, e sulla quale non si può quindi formulare un giudizio di legittimità/illegittimità ma solo di liceità/illiceità, il quale ultimo non compete al Tribunale adito ma al Giudice Penale, come del resto prevede, si ripete, l'art. 391 *quater*, comma 3, c.p.p. La giurisdizione del Giudice Amministrativo, non solo quella di legittimità ma anche quella esclusiva, è infatti limitata a fattispecie nelle quali la pubblica amministrazione agisce come pubblica autorità, con l'utilizzo di prerogative pubblicistiche (Corte Cost. n. 204/04), e non può sussistere in situazioni ove essa assume gli stessi diritti ed obblighi di un comune cittadino, come nel caso in esame (T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione I Sentenza 17 ottobre 2006, n. 2013).

PLENUM 31 MAGGIO 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico Statale “.....”

Fatto

La professoressa, docente presso il liceo resistente, quale destinataria di un provvedimento disciplinare accompagnato, a parere della ricorrente, da comportamenti ricadenti nella fattispecie del mobbing, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a. verbali dei consigli di classe della V E del 15 settembre 2009 e dei consigli della IV E e della V E svoltisi il 22 settembre 2009;

b. copia delle comunicazioni, esposti, reclami con i quali i genitori degli alunni delle classi della ricorrente, negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, hanno espresso lamentele e contestazioni nei suoi confronti.

Chiarisce la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari, anche, per valutare l'opportunità di tutelare innanzi il giudice del lavoro i propri diritti ed interessi. Precisa, infine, la che l'istanza di cui alla lettera b) è formulata, anche, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003.

L'amministrazione resistente ha concesso l'accesso al verbale del consiglio di classe della V E del 22 settembre 2009, ed ha negato l'accesso ai rimanenti documenti perché trattasi di istanza volta ad operare un controllo generalizzato sul proprio operato e perché generica; il Liceo resistente ha, poi, invitato la ricorrente a presentare una nuova istanza recante la puntuale indicazione dei documenti dei quali si vuole avere copia.

Avverso il provvedimento di rigetto, la prof.ssa ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 14 maggio, ha comunicato di avere negato l'accesso ai verbali dei consigli di classe della V E del 15 settembre 2009 e della IV E del 2 settembre poiché non ha ravvisato alcun collegamento tra l'interesse vantato, ossia essere destinataria di una censura per violazione del segreto d'ufficio in relazione a fatti e circostanze verificatisi nel consiglio di classe III E nello scrutinio di giugno 2010, e tali documenti. Infatti, la ricorrente non è parte dei consigli di classe su menzionati e le classi V E e IV E non le erano state assegnate, rispettivamente, negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011. Anche con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti di cui alla lettera b), il Liceo resistente afferma di non ravvisare alcun collegamento tra i medesimi e gli addebiti contestati.

Diritto

Con riferimento ai documenti di cui alla lettera a), questa Commissione ritiene di non ravvisare alcun collegamento tra tali documenti e l'interesse vantato, atteso che la ricorrente non è parte dei consigli di classe e non insegna né ha insegnato nelle classi V E e IV E negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Relativamente alla richiesta di documenti di cui alla lettera b), si ritiene che la ricorrente sia titolare di un interesse, diretto, concreto ed attuale, atteso che si tratta di documenti che la riguardano.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte ritenuto infondato, lo respinge ed in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Latina

Fatto

Il ricorrente, in servizio presso l'amministrazione resistente, dopo avere ricevuto, il 15 marzo, una comunicazione contenente delle inesattezze sugli incarichi dal medesimo ricoperti, al fine di potere controdedurre ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. al proprio oppure ai propri fascicoli, nonché ai fascicoli ed ai documenti riconducibili alle funzioni svolte dal ricorrente detenuti dall'ufficio del personale;
- b. al fascicolo classificato "riservato amministrativo" dall'Organo Esecutivo di Sicurezza dell'Ufficio di Gabinetto, ove esistente;
- c. al fascicolo di categoria E 2 di Gabinetto, classificazione apposta alla predetta nota del 15 marzo.

Nell'istanza di accesso il ricorrente chiede, altresì, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, che l'amministrazione adotti un provvedimento espresso e di volere indicare il termine entro il quale intende adottare il provvedimento. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 8 della legge generale sull'attività dei pubblici poteri chiede, inoltre, di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, l'oggetto del procedimento, l'ufficio presso il quale potere avere copia degli indicati documenti, la data di conclusione del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto, il dott., ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Relativamente alla richiesta di accesso ai documenti di cui alla lettera a) della parte narrativa in fatto, nessun dubbio esiste in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai propri fascicoli. Sui documenti di cui alle lettere b) e c) si chiede all'amministrazione resistente di volere specificare sulla base di quale normativa è stata operata la classificazione dei fascicoli dei dipendenti. Nelle more dell'adempimento di tale incombenza, sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte e, in parte, invita l'amministrazione resistente all'adempimento dell'incombenza indicato in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge fino al deposito della documentazione richiesta dalla Commissione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -
Direzione Generale - Ufficio IX – ambito territoriale Foggia

Fatto

....., dopo avere ricevuto dall'amministrazione resistente l'atto di individuazione del prof., quale docente destinatario del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto, nuovamente, con due diverse istanze del 26 aprile e del 3 maggio 2011, di potere accedere al contratto di lavoro ed alla rinuncia alla nomina in ruolo; ciò al fine di tutelare i propri diritti innanzi ad organi internazionali preposti alla salvaguardia dei diritti umani, nonché per salvaguardare la propria salute ed incolumità personale.

Avverso il silenzio rigetto ha presentato due distinti gravami.

Parte resistente con note del 17 e del 19 maggio 2011 ha comunicato a questa Commissione di avere inviato al ricorrente la rinuncia alla nomina in ruolo del Prof. fin dal 30 marzo 2007 e inoltre che “gli atti riguardanti il Prof. (convocazione per eventuale stipula del contratto a tempo indeterminato; rinuncia alla nomina) sono già in possesso del Sig., atteso che sono stati prodotti in allegato al ricorso straordinario presentato il 23/4/2010.” Conseguentemente, ha ribadito di non detenere il contratto di lavoro perché inesistente.

Diritto

Premesso che questa Commissione riunisce i due gravami per connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi sono da ritenersi inammissibili.

L'amministrazione ha già rilasciato al ricorrente copia dell'atto di rinuncia del prof. fin dal 2007 e, avendo il professore controinteressato rinunciato alla propria nomina, il contratto di lavoro non è mai stato stipulato e, dunque, è inesistente.

Questa Commissione ribadisce di non detenere i chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti i due ricorsi, li dichiara inammissibili.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari

Fatto

La dott.ssa, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alla nota di trasmissione e alla relativa ricevuta di ricezione del decreto ingiuntivo n. 1399/2010 inviato dall'Avvocatura al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Precisa la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare i presupposti alla contestazione disciplinare effettuata alla ricorrente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 1996.

Avverso il provvedimento di rigetto, la dott.ssa ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 23 maggio, ha chiarito che la ricorrente ha ottenuto un decreto monitorio dal Tribunale di Bari con il quale quest'ultimo ha ingiunto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di pagare gli emolumenti retributivi non corrisposti. Il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono stati inviati *ex lege* all'Avvocatura resistente la quale, al fine di apprestare la conseguente difesa, ha trasmesso gli atti al Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata. Pertanto, afferma l'Avvocatura di Bari, essendo l'attività di difesa di un'amministrazione dello Stato riconducibile al rapporto tra avvocato e difesa, anche le informazioni acquisite e la corrispondenza intercorsa al fine dello svolgimento dell'attività difensiva sono coperte da segreto professionale.

Prosegue l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari affermando di non conoscere la vicenda relativa al procedimento disciplinare posta dalla ricorrente a sostegno della propria istanza.

Diritto

L'amministrazione resistente ha sottratto dall'accesso la nota di trasmissione e la relativa ricevuta di ricezione del decreto ingiuntivo n. 1399/2010 ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 1996 - Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, a tenore del quale "ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b)".

Stante la previsione regolamentare il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Comune di Civitella Alfedena

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a.

Fatto

Il sindaco di Civitella Alfedena, dopo avere appreso dai quotidiani l'esistenza di un piano di riduzione del numero di ore di apertura settimanale dell'ufficio postale del comune del quale è rappresentante, in particolare a 18 ore, riduzione prevista nell'ambito di un piano di rimodulazione relativo a tutti gli uffici postali della provincia dell'Aquila, ha chiesto, il 31 marzo, all'amministrazione resistente di potere accedere a tale piano al fine di tutelare gli interessi del comune e dei cittadini.

Avverso il silenzio rigetto, il sindaco del comune, dott.ssa, ha presentato ricorso, il 13 maggio, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo si rileva che l'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990, definisce "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, rientrando, pertanto, in tale disposizione anche l'attività dei gestori di servizi pubblici, quali le Poste Italiane s.p.a. ; l'articolo in esame dispone, poi, al comma 5 che "l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale".

Sulla base della normativa citata, si ritiene il ricorso inammissibile atteso che il legislatore ha espressamente escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto dell'accesso i soggetti pubblici, ovvero che esercitano un pubblico potere in quanto improntati alla leale collaborazione.

La Commissione, tuttavia, registra in sede di relazione al Parlamento la condotta di Poste Italiane s.p.a. per non avere ricercato degli strumenti di raccordo con la ricorrente in attuazione del principio di buon andamento di cui il principio di leale collaborazione è espressione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L' ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento
amministrazione penitenziaria

Fatto

Il sig., avendo prestato servizio dal 1981 al 2009 nel corpo della polizia penitenziaria, riferisce di aver presentato in data 24 febbraio 2011 istanza di accesso alla documentazione detenuta da parte resistente e relativa a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro una decisione emessa in sede di ricorso gerarchico e relativa all'abbassamento della propria classifica annuale per il 2007. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 26 aprile u.s. il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. In data 18 maggio 2011 è pervenuta nota di parte resistente con la quale si dà atto dell'inoltro della documentazione richiesta al ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della comunicazione del 18 maggio della ricorrente e di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Toscana – Sezione di Lastra a
Signa

Fatto

Il sig., in qualità di proprietario di un terreno sito in località Lastra a Signa e confinante con altro terreno dove insisteva un cantiere edile, in data 25 gennaio 2011 chiedeva alle autorità competenti di effettuare una verifica atteso che la DIA risultava scaduta già da qualche mese.

Successivamente in data 21 febbraio, il chiedeva alla polizia municipale di poter accedere alla relazione stilata dopo il sopralluogo. Tale istanza veniva inoltrata dalla polizia locale ai carabinieri e, dopo vari solleciti, in data 19 aprile 2011 parte resistente rigettava la domanda di accesso sul presupposto che la relazione oggetto dell'istanza ostensiva costituisca atto giudiziario come tale sottratto all'accesso.

Contro tale determinazione il ha presentato in data 19 maggio u.s. ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sulla legittimazione del ricorrente non sussistono dubbi, stante la qualità di proprietario del terreno confinante con quello dove insisteva il cantiere edile oggetto di accertamenti da parte dell'autorità. Il diniego dell'amministrazione, invero, si fonda sull'asserita natura di atto giudiziario della relazione predisposta all'esito del sopralluogo. Al riguardo si osserva che le relazioni di servizio, di per sé, costituiscono atti amministrativi accessibili qualora, come nel caso di specie, colui che ne faccia richiesta sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale. D'altronde, nella motivazione del provvedimento impugnato, non si fa menzione di un eventuale procedimento penale nel quale sia confluita la relazione di servizio, sicché le ragioni del diniego appaiono prive di pregio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro

Fatto

Il sig., in qualità di socio della cooperativa di Roma, in seguito a degli esposti dallo stesso inoltrati al Ministero dello sviluppo economico che avevano dato luogo a due procedimenti ispettivi portati avanti dall'amministrazione resistente nei confronti della suddetta cooperativa, ha chiesto con istanza del 13 settembre l'accesso agli atti contenuti nei fascicoli formati nel corso dell'attività ispettiva.

Dopo un primo contenzioso portato all'esame della scrivente Commissione, in data 21 marzo 2011, il esercitava l'accesso presso gli uffici di parte resistente rendendosi conto in quella sede che l'amministrazione aveva oscurato una serie di dati contenuti nei documenti esibiti. Pertanto con contestuale istanza di accesso chiedeva di poter accedere alla versione integrale dei documenti esibiti dall'amministrazione vedendosi opporre in data 21 aprile 2011 il diniego di parte resistente motivato nel senso di aver già concesso l'accesso e di considerare l'istanza ultima alla stregua di un controllo generalizzato sui controinteressati.

Contro tale provvedimento il in data 27 aprile 2011 (pervenuto il successivo 5 maggio) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e facendo presente di non aver notificato il gravame ai controinteressati, a lui noti, in quanto già coinvolti nel precedente procedimento contenzioso deciso nella seduta del 14 dicembre 2010.

Diritto

Sul ricorso presentato dal la Commissione osserva quanto segue.

Non risulta dai documenti allegati al ricorso deciso nella seduta del 14 dicembre che il ricorrente abbia in quell'occasione notificato l'atto introduttivo ai controinteressati.

D'altronde, i dati oscurati in sede di accesso da parte dell'amministrazione riguardano proprio i nominativi delle persone intervistate nel corso degli accertamenti ispettivi e quindi non è verosimile che il ricorrente li conosca, come afferma nell'atto introduttivo, altrimenti non avrebbe senso l'ulteriore richiesta di accesso.

Quindi, ravvisandosi l'esistenza di soggetti controinteressati che devono comunque essere evocati nel presente procedimento, sarà onere dell'amministrazione notificare loro il presente ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita

PLENUM 31 MAGGIO 2011

l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione italiana massoterapisti
contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

Fatto

Il sig., nella qualità di l.r.p.t. dell'associazione italiana massoterapisti, in data 12 febbraio 2011 ha chiesto al Ministero resistente di poter accedere alla documentazione relativa alla conferenza di servizi del 2006 per acquisire una serie di informazioni e documenti concernenti il riconoscimento di titoli europei in relazione alle professioni di capo bagnino e massaggiatore degli stabilimenti idroterapici. A fondamento dell'istanza l'odierna ricorrente allegava asserite criticità rilevata da alcuni istituti di istruzioni che avrebbero spinto l'istante a formulare domanda ostensiva.

Con provvedimento del 9 maggio 2011 parte resistente ha negato l'accesso ritenendo l'associazione istante priva di un interesse diretto, concreto e attuale. Pertanto, contro tale determinazione, in data 9 maggio u.s., l'associazione italiana massoterapisti ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dall'associazione ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Considerate le motivazioni poste a fondamento dell'istanza di accesso successivamente riscontrata con provvedimento negativo dal Ministero della Salute, la scrivente ritiene che parte ricorrente non sia titolare di interesse diretto, concreto e attuale all'esercizio del diritto di accesso. Ciò in quanto sembra che le ragioni della domanda ostensiva risiedano nella necessità di controllare il rispetto di alcuni criteri per il riconoscimento dei titoli abilitativi di cui alle premesse in fatto, rispetto alle quali la domanda di accesso si configura come preordinata ad un controllo generalizzato sull'azione amministrativa, come tale vietato dall'articolo 24, comma 3, l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L' ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di Livorno

Fatto

La sig.ra ha presentato due istanze di accesso rispettivamente in data 27 dicembre 2010 e 22 gennaio 2011, con le quali ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alla documentazione concernente le trattenute, per presunti indebiti, sulla propria pensione. L'amministrazione rimaneva silente sulla prima istanza facendo maturare il silenzio rigetto contro il quale l'odierna ricorrente ha poi presentato ricorso al Difensore Civico di Livorno. Successivamente, in data 16 febbraio 2011, parte resistente dava atto dell'avvenuto accesso da parte della sig.ra Nell'atto in questione l'INPS chiariva anche le modalità di invio della documentazione relativa alle trattenute (effettuato tramite posta ordinaria) e si riservava di rispondere ad ulteriore istanza di chiarimenti avanzata dall'odierna ricorrente in merito ad altre tre pratiche contrassegnate dai numeri 1084331900110, 113214260031 e 2084361800001.

Dopo aver esercitato l'accesso nei termini appena esposti, la, ritenendo parziale l'esibizione, in data 16 febbraio 2011 ha integrato il ricorso già presentato al Difensore Civico, asserendo il diniego opposto da parte resistente alla documentazione relativa alle pratiche n. 1084331900110, 113214260031 e 2084361800001, a dire della ricorrente già chieste in sede di prima istanza di accesso.

Il Difensore Civico, per competenza, ha inoltrato il gravame alla scrivente Commissione in data 1 marzo 2011. Nella seduta del 6 aprile u.s. la Commissione invitava la ricorrente a fornire chiarimenti sulla vicenda i quali sono pervenuti con comunicazione datata 6 maggio 2011 dove la ricorrente medesima rinuncia al gravame per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Diritto

La Commissione, preso atto della comunicazione del 6 maggio della ricorrente e di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando provinciale di
Bari – Compagnia di Monopoli

Fatto

Il sig., maresciallo della guardia di finanza in servizio presso la tenenza di Putignano (BA), riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 2 aprile u.s. volta ad acquisire copia della documentazione relativa ad una precedente istanza preordinata all'ottenimento di un appuntamento per conferire con il comandante in seconda del corpo. Parte resistente, con nota del successivo 7 aprile, comunicava all'odierno ricorrente di aver trasmesso per competenza l'istanza di accesso al comando generale.

Contro tale determinazione il maresciallo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con memoria del 20 maggio 2011 insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la correttezza dell'operato dell'amministrazione in ordine alla nota interlocutoria comunicata al maresciallo, in ossequio alla normativa vigente. Pertanto, non essendo decorsi i trenta giorni dall'inoltro dell'istanza al comando generale competente, il gravame è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando provinciale di
Bari – Compagnia di Monopoli

Fatto

Il sig., maresciallo della guardia di finanza in servizio presso la tenenza di Putignano (BA), riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 5 febbraio u.s. volta ad acquisire copia della documentazione relativa ad una precedente istanza preordinata all'ottenimento del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio in ordine ad una patologia sofferta dall'istante.

Parte resistente non ha dato risposta nei trenta giorni successivi e pertanto con ricorso del 5 maggio 2011 il maresciallo si è rivolto alla scrivente per impugnare il silenzio maturato.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, il termine per la formazione del silenzio e quello conseguente per la proposizione del gravame, è cominciato a decorrere dall'istanza di accesso del 5 febbraio 2011 ed è spirato il 6 aprile 2011, rendendo così il ricorso irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato Regionale Geologi Liberi Professionisti
contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il Sindacato Regionale Geologi Liberi Professionisti della Regione Sicilia, in persona del l.r.p.t., con istanza del 1 marzo 2011 ha chiesto al Ministero resistente di poter accedere alla richiesta di commissariamento dell'Ordine Regionale di Geologi della Sicilia inoltrata proprio al Ministero. Quest'ultimo ha riscontrato negativamente l'istanza in data 1 aprile e ricevuta il successivo 21 aprile u.s. sostenendo l'assenza di un interesse diretto in capo all'organizzazione sindacale.

Contro tale provvedimento in data 6 maggio il sindacato ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il gravame presentato dall'O.S. è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto della natura della documentazione richiesta inerente al commissariamento dell'ordine regionale siciliano geologi che ha indubbe ricadute sulla categoria professionale rappresentata, il ricorso appare fondato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L' ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Mosciano Sant' Angelo

Fatto

Il sig. con istanza del 2 aprile u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alle determinazioni adottate dalla giunta comunale in merito ad una precedente domanda di riduzione dell'aliquota ICI per determinati ambiti territoriali. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 18 maggio u.s. il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L' ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Mosciano Sant' Angelo

Fatto

La sig.ra con istanza del 20 marzo ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alle determinazioni adottate dalla giunta comunale in merito ad una precedente domanda, presentata nel lontano 2002, relativa all'allacciamento della propria unità abitativa alla rete fognaria. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 21 maggio u.s. l'istante ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare 36° stormo

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato in data 9 marzo u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia degli statini di volo del programma Operational Conversion Course relativi al collega ed al quale aveva preso parte anche l'istante. L'interesse alla domanda di accesso veniva specificato dal rilevando la necessità di verificare eventuali disparità di trattamento in merito al transito nel ruolo dei naviganti.

Parte resistente non ha dato risposta nei trenta giorni successivi e pertanto contro il silenzio venutosi a formare il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 6 maggio 2011 chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato al controinteressato. In data 24 maggio u.s. parte resistente ha trasmesso una memoria difensiva nella quale fa presente, al contrario di quanto rappresentato dal ricorrente, di aver riscontrato l'istanza di accesso comunicandone il rigetto al richiedente con provvedimento del 31 marzo u.s.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione dell'impugnato provvedimento espresso di diniego, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *a*), d.P.R. n. 184/2006 a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi del successivo comma 7, lettera *c*), della stessa disposizione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ten. col.

contro

Amministrazione resistente: Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale

Fatto

Il ten. col. CC, assegnato da mesi a Macerata, non dispone dell'alloggio di servizio, in quanto questo è occupato dal suo predecessore, ten. col., il quale, trasferito al Comando del gruppo carabinieri per la Marina militare della Capitale, a sua volta attenderebbe la disponibilità di un'altra casa attualmente usata, a Roma, dal gen. in aus. L'istante per tale motivo, e al fine di valutare come tutelare i propri diritti, eventualmente anche in giudizio, ha chiesto il 9 marzo 2011 alla Marina militare, per mezzo del proprio legale rappresentante, copia degli atti relativi al procedimento di assegnazione al gen. dell'immobile di servizio che quest'ultimo occupa attualmente.

L'amministrazione ha negato l'accesso con nota del 21 aprile 2011 pervenuta all'istante il 4 maggio 2011, per carenza di interesse.

Avverso tale diniego il ha presentato il 14 maggio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 20 maggio 2011 chiede la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e inoltre specifica che, a norma degli artt. 311 e ss del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, gli alloggi di servizio non sono nominativamente indicati, ma vengono invece assegnati nell'esclusivo interesse dell'amministrazione: non vi è pertanto alcun legame fra l'appartamento occupato dal gen. e il ten. col., il quale, benché l'incarico a cui è stato designato non lo preveda, potrebbe avere assegnato un qualsiasi immobile equivalente fra quelli di cui la Marina militare dispone a Roma. Ne discende tantopiù, per l'amministrazione, la carenza di collegamento fra il procedimento di assegnazione della casa in questione e il, il quale avrebbe invece dovuto segnalare all'Arma dei Carabinieri il mancato rilascio, da parte del ten. col., dell'alloggio in Macerata.

Diritto

La Commissione ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

Per essere meritevole di accoglimento la richiesta di accesso dell'istante deve rispettare i requisiti prescritti dall'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, secondo cui l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il

soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame la Commissione, considerata anche la legislazione sugli alloggi di servizio, non ravvisa collegamento fra i documenti negati e l'interesse di parte ricorrente, non potendosi dare alcun legame fra il rilascio dell'appartamento della Marina militare in Roma odiernamente in uso al gen. e l'interesse del ricorrente a ottenere una casa dall'Arma dei carabinieri a Macerata.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. il 25 marzo 2010 ha chiesto a Equitalia di accedere, in relazione a ciascuna di una serie di cartelle esattoriali a lei riferite, e nell'istanza specificate, a quanto segue:

1. copia delle relate di notifica, essendo quelle a sua disposizione illeggibili;
2. nome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
3. natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
4. copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;
5. attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
6. nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
7. copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;
8. ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Questo al fine di verificare se le procedure di notifica delle cartelle esattoriali siano o meno viziate da nullità o inesistenza.

Avendo Equitalia provveduto a inviare all'istante, il 30 aprile 2011, esclusivamente le relate di notifica di cui al pt. 1), il sig. ha presentato ricorso il 6 maggio 2011 a questa Commissione avverso tale parziale diniego, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 19 maggio 2011 insiste per il diniego di quanto non già osteso, sul presupposto della carenza di interesse, e del fatto che tali richieste appaiono tese a un generico controllo dell'operato societario.

Diritto

Premesso che la materia del contendere è limitata alla questione del diniego di accesso ai documenti di cui ai punti da 2) ad 8) dell'istanza, che risulta invece soddisfatta con riferimento ai documenti di cui al punto 1), il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso ai documenti di cui al punto 2), poiché la sussistenza di un valido atto di nomina e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messo in capo ai notificatori condizionano la validità della notificazione delle cartelle in questione.

Analogamente si deve ritenere fondata la pretesa ad ottenere la documentazione di cui al punto 7) dell'istanza di accesso, limitatamente ai titoli di studio il cui possesso costituisce il necessario presupposto per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei notificatori, in ottemperanza alla legge finanziaria menzionata nell'istanza di accesso.

Il ricorso deve essere respinto invece per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l'accesso risulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per effetto l'Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: mar. c. CC

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Fatto

L'istante il 22 luglio 2009 ha chiesto all'amministrazione in epigrafe la trascrizione sul proprio foglio matricolare di un attestato professionale di elettricista e di uno di vigilante.

L'11 gennaio 2011, non avendo avuto seguito tale istanza, il ha chiesto alla Legione carabinieri Lazio di accedere al relativo procedimento.

Il 13 gennaio 2011 nota dell'Uff. addestramento e regolamenti del Comando generale dell'Arma riferiva al che l'istanza di accesso è stata inoltrata per competenza all'Uff. personale marescialli dello stesso Comando.

Il 6 maggio 2011, non avendo più ricevuto alcuna risposta, il mar.c. ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso, poiché la nuova istanza presentata dal ricorrente, in quanto meramente confermativa, non è suscettibile di far decorrere nuovamente i termini decadenziali per la proposizione del gravame (cfr. CdS ad. plen. N. 6 del 18/04/06).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio - Cuneo

Fatto

L'Agenzia del territorio di Cuneo, applicando quanto disposto dal DL 262/06, ha modificato nel 2007 l'indicazione, riportata nella sua banca dati catastale, della qualità colturale di un terreno agricolo di proprietà del sig.

Contro tale variazione il sig. ha presentato istanza. Tale istanza è stata accolta, e il terreno riportato alla vecchia indicazione colturale.

Il sig. ha poi presentato alla medesima amministrazione, il 10 gennaio 2011, richiesta di copia dell'istanza o provvedimento a seguito del quale era stata disposta la sopra scritta variazione, e del relativo provvedimento di accoglimento.

Il 1° marzo 2011 l'ufficio in epigrafe ha convocato l'istante, e gli ha comunicato l'impossibilità di fornire tali documenti in quanto inesistenti: la modifica di qualità catastale, infatti, è stata adottata in modalità automatica centralizzata a seguito dell'elaborazione algoritmica delle informazioni presenti nella banca dati dell'Agenzia. Non esiste perciò alcun documento relativo al procedimento, e l'unico provvedimento presupposto alla variazione della particella è il citato DL 262/06. Tali informazioni sono state formalizzate per iscritto all'istante il 3 marzo 2011.

Il 14 marzo 2011 il sig., insoddisfatto dalla risposta dell'amministrazione, ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, con memoria del 23 marzo 2011, ha insistito per il rigetto del ricorso a causa dell'inesistenza dei documenti domandati.

La Commissione, nel plenum del 6 aprile 2011, ha chiesto all'amministrazione di comunicare se il procedimento si è svolto sulla base di atti interni, anche informatici, o comunque sulla cui base sia possibile ripercorrere l'iter procedimentale, in modo da rispondere positivamente alla domanda di accesso.

L'amministrazione il 9 maggio 2011 ha provveduto a inviare alla Commissione, oltre a una dettagliata memoria esplicativa della vicenda, una circolare interna dell'Agenzia riportante le regole di aggiornamento delle proposte di variazioni colturali AGEA, il provvedimento con cui il direttore dell'Agenzia del territorio definisce le modalità di interscambio dati per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, nonché un correlato comunicato stampa.

Diritto

La Commissione, preso atto che con l'ultima memoria di parte resistente viene comunicato ogni documento, anche interno, riferibile al procedimento di cui alla originaria istanza di accesso, ritiene di dover trasmettere direttamente tali atti a parte ricorrente e valutare conseguentemente cessata la materia del contendere.

PQM

PLENUM 31 MAGGIO 2011

La Commissione trasmette al ricorrente i documenti di cui alla memoria di parte resistente datata 9 maggio 2011 e dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: cap. corv.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Direz. gen. per il personale militare

Fatto

Il ha chiesto il 22 marzo 2011 all'ufficio in epigrafe copia conforme dei seguenti documenti:

1. atti e relazioni tecniche dei superiori a corredo del ricorso presentato l'11 novembre 2010;
2. atti e pareri gerarchici espressi sul ricorso presentato il 12 ottobre 2009;
3. atti e pareri espressi sul ricorso presentato il 3 marzo 2009
4. decreto del 22 giugno 2010 conferente delega per l'adozione di atti di gestione amministrativa in materia di documentazione caratteristica del personale militare.

Il 29 marzo 2011, a parziale modifica di quanto chiesto, ha precisato come la richiesta di copia sia da intendersi semplice e non conforme.

Il 30 aprile 2011 l'istante, non avendo ottenuto dall'amministrazione risposta alcuna, ha presentato a questa Commissione ricorso avverso tale silenzio-diniego.

Memoria di parte ricorrente del 20 maggio 2011 dimostra per tabulas come il 2 maggio 2011 il ricorrente abbia ottenuto quanto chiesto.

Diritto

Preso atto della memoria di parte resistente la Commissione ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L' ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona

Fatto

Avendo ricevuto dall'amministrazione in epigrafe comunicazione di avvio di procedimento a suo carico, conseguente a un esposto della sig.ra, l'avv. ha chiesto il 15 febbraio 2011 accesso agli atti relativi, a fini di difesa dei propri interessi. Lamentando la mancata risposta dell'Ordine in merito a quanto domandato, l'avv. è ricorso l'8 aprile 2011 a questa Commissione, perché valutati i fatti assuma le conseguenti determinazioni. Parte resistente, il 13 aprile 2011, ha inviato all'avv. per posta raccomandata una nota di accoglimento della richiesta di accesso, a cui ha allegato i documenti, aggiungendo che essi sono in ogni caso tutti già noti al ricorrente. Tale nota, senza allegati, è stata anticipata per fax al ricorrente e alla scrivente Commissione. Lo stesso 13 aprile l'avv. con nota ha chiarito di non essere mai prima entrato in possesso del verbale dell'incontro che egli ha avuto nel maggio 2010 con la sig.ra davanti al presidente dell'Ordine, e conseguentemente, ritenendo incompleto l'anticipato invio documentale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La Commissione, nel plenum del 19 aprile 2011, ha chiesto all'amministrazione di indicarle se il verbale richiesto da parte ricorrente è fra i documenti inviati in copia.

L'11 maggio 2011 il ricorrente con nota ha comunicato di non essere ancora in possesso di quanto chiesto.

Parte resistente il 23 maggio 2011 comunica aver inviato in pari data all'avv. anche il verbale richiesto.

Diritto

Preso atto delle due memorie di parte resistente, affermanti l'ultima, datata 23 maggio 2011, l'avvenuto invio del verbale richiesto, e la prima, datata 13 aprile 2011, l'avvenuto invio di tutti gli altri documenti connessi al procedimento di cui in fatto, oltre che l'accoglimento della domanda ostensiva, la Commissione ritiene cessata la materia del contendere.

La Commissione rammenta inoltre che, qualora per disguido postale l'attesa dei documenti inviati si protraesse, il ricorrente ben potrà accelerare il rilascio recandosi a effettuare personalmente l'accesso presso l'amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPDAP - Avellino

Fatto

La sig.ra il 28 marzo 2011 ha chiesto all'INPDAP di Avellino copia della relazione dall'amministrazione stessa presentata in relazione a un ricorso al Capo dello Stato presentato il 5 gennaio 2011 dalla medesima.

Non avendo avuto risposta alcuna dall'ufficio adito il ha presentato il 4 maggio 2011 ricorso a questa Commissione.

Memoria di parte resistente del 18 maggio 2011 dimostra per tabulas l'intervenuta ostensione di quanto chiesto.

Diritto

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L' ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig. ha chiesto il 10 marzo 2011 al Ministero dell'interno copia del parere reso dal Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario effettuato dall'istante avverso la Provincia di Avellino del 22 settembre 2009.

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione il sig. ha presentato il 27 marzo 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento. Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti, qualora esistenti, incidano nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: INPDAP - Avellino

Fatto

Il signor il 29 marzo 2011 ha chiesto all'INPDAP di Avellino copia della relazione dall'amministrazione stessa presentata in relazione a un ricorso al Capo dello Stato presentato il 5 gennaio 2011 dal medesimo.

Non avendo avuto risposta alcuna dall'ufficio adito il ha presentato il 30 aprile 2011 ricorso a questa Commissione.

Memoria di parte resistente del 16 maggio 2011 dimostra per tabulas l'intervenuta ostensione di quanto chiesto.

Diritto

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: INPDAP - Avellino

Fatto

Il signor il 31 marzo 2011 ha chiesto all'INPDAP di Avellino copia della relazione dall'amministrazione stessa presentata in relazione a un ricorso al Capo dello Stato presentato il 8 gennaio 2011 dal medesimo.

Non avendo avuto risposta alcuna dall'ufficio adito il ha presentato il 3 maggio 2011 ricorso a questa Commissione.

Memoria di parte resistente del 18 maggio 2011 dimostra per tabulas l'intervenuta ostensione di quanto chiesto.

Diritto

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. il 9 aprile 2011 ha chiesto a Equitalia di accedere, in relazione a ciascuna di una serie di cartelle esattoriali a lui riferite, e nell'istanza specificate, a quanto segue:

1. copia delle relate di notifica, essendo quelle a sua disposizione illeggibili;
2. nome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
3. natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
4. copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;
5. attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
6. nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
7. copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;
8. ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Questo al fine di verificare se le procedure di notifica delle cartelle esattoriali siano o meno viziata da nullità o inesistenza.

Non avendo Equitalia dato alcuna risposta all'istanza, il sig. ha presentato ricorso il 16 maggio 2011 a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso ai documenti di cui al punto 1) e 2), poiché la data e la sussistenza di un valido atto di nomina e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messo in capo ai notificatori condizionano la validità della notificazione delle cartelle in questione.

Analogamente si deve ritenere fondata la pretesa ad ottenere la documentazione di cui al punto 7) dell'istanza di accesso, limitatamente ai titoli di studio il cui possesso costituisce il necessario presupposto per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei notificatori, in ottemperanza alla legge finanziaria menzionata nell'istanza di accesso.

Il ricorso deve essere respinto invece per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l'accesso risulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per effetto l'Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS – Pescara

Fatto

La sig.ra ha chiesto il 7 marzo 2011 all'INPS di Pescara informazioni sulla liquidazione del suo TFR da parte della EUROSPEED srl, già dichiarata fallita, e di cui era intestatario il sig.

Il 18 maggio 2011, non avendo avuto alcuna risposta, ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte ricorrente del 26 maggio 2011 chiede la declaratoria di inammissibilità del gravame in quanto orientato a ottenere non documenti ma informazioni.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: La e il di sas
contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig., rappresentante legale della società istante, il 9 aprile 2011 ha chiesto a Equitalia di accedere, in relazione a ciascuna di una serie di cartelle esattoriali a essa riferite, e nell'istanza specificate, a quanto segue:

1. copia delle relate di notifica, essendo quelle a sua disposizione illeggibili;
2. nome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
3. natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
4. copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;
5. attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
6. nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
7. copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;
8. ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Questo al fine di verificare se le procedure di notifica delle cartelle esattoriali siano o meno viziate da nullità o inesistenza.

Avendo Equitalia provveduto a inviare all'istante, il 29 aprile 2011, esclusivamente le relate di notifica di cui al pt. 1), il sig. ha presentato ricorso il 16 maggio 2011 a questa Commissione avverso tale parziale diniego, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Premesso che la materia del contendere è limitata alla questione del diniego di accesso ai documenti di cui ai punti da 2) ad 8) dell'istanza, che risulta invece soddisfatta con riferimento ai documenti di cui al punto 1), il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso ai documenti di cui al punto 2), poiché la sussistenza di un valido atto di nomina e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messo in capo ai notificatori condizionano la validità della notificazione delle cartelle in questione.

Analogamente si deve ritenere fondata la pretesa ad ottenere la documentazione di cui al punto 7) dell'istanza di accesso, limitatamente ai titoli di studio il cui possesso costituisce il necessario presupposto per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei notificatori, in ottemperanza alla legge finanziaria menzionata nell'istanza di accesso.

Il ricorso deve essere respinto invece per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l'accesso risulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per effetto l'Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

La sig.ra il 9 aprile 2011 ha chiesto a Equitalia di accedere, in relazione a ciascuna di una serie di cartelle esattoriali a lei riferite, e nell'istanza specificate, a quanto segue:

1. copia delle relate di notifica, essendo quelle a sua disposizione illeggibili;
2. nome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
3. natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
4. copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;
5. attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
6. nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
7. copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;
8. ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Questo al fine di verificare se le procedure di notifica delle cartelle esattoriali siano o meno viziate da nullità o inesistenza.

Avendo Equitalia provveduto a inviare all'istante, il 29 aprile 2011, esclusivamente le relate di notifica di cui al pt. 1), la sig.ra ha presentato ricorso il 16 maggio 2011 a questa Commissione avverso tale parziale diniego, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Premesso che la materia del contendere è limitata alla questione del diniego di accesso ai documenti di cui ai punti da 2) ad 8) dell'istanza, che risulta invece soddisfatta con riferimento ai documenti di cui al punto 1), il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso ai documenti di cui al punto 2), poiché la sussistenza di un valido atto di nomina e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messo in capo ai notificatori condizionano la validità della notificazione delle cartelle in questione.

Analogamente si deve ritenere fondata la pretesa ad ottenere la documentazione di cui al punto 7) dell'istanza di accesso, limitatamente ai titoli di studio il cui possesso costituisce il necessario presupposto per il conseguimento dell'abilitazione da parte dei notificatori, in ottemperanza alla legge finanziaria menzionata nell'istanza di accesso.

Il ricorso deve essere respinto invece per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l'accesso risulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per effetto l'Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l'istanza di accesso.